SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1328)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIVA, OCCHIPINTI, ROCCAMONTE e SCHIETROMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1978

Modifica dell'articolo 317 del codice della navigazione

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione governativa al disegno di legge n. 1176 recante « Modifiche dell'articolo 317 del codice della navigazione », ora legge 9 giugno 1977, n. 333, metteva opportunamente in rilievo come il rapido sviluppo della flotta nazionale e il continuo allontanamento dei giovani dalle professioni marittime avessero da lungo tempo determinato uno squilibrio notevole fra domanda ed offerta di personale provvisto dei titoli richiesti per assumere a bordo delle navi mercantili funzioni di ufficiale di coperta e di macchina.

La relazione sottolineava altresì come dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che istituito la scuola media unica obbligatoria ed ha abolito le scuole professionali, si fosse reso necessario adeguare al nuovo ordinamento le norme relative ai requisiti scolastici richiesti per i vari titoli professionali, ampliando i limiti di abilitazione tanto per le funzioni di ufficiali di coperta che di macchina.

La nuova normativa non aveva tuttavia in tempi brevi potuto impedire che si manifestasse una persistente carenza di personale abilitato, ponendo quindi il Ministero della marina mercantile nell'alternativa di dover consentire deroghe a precise disposizioni di legge ovvero di lasciare che le navi rimanessero ferme nei porti per mancanza di personale.

Il disegno di legge n. 1176, sopra citato, veniva incontro alle esigenze evidenziate autorizzando il Ministro a concedere deroghe limitatamente al titolo immediatamente inferiore a quello prescritto, alle seguenti condizioni:

1) se fosse accertata, da parte dell'autorità marittima competente, l'effettiva indisponibilità di abilitati idonei, anche dopo ricerche presso le autorità marittime viciniori;

2) la deroga dovesse ritenersi concessa per un periodo massimo non superiore a tre mesi, allo scopo di effettuare ulteriori ricerche di abilitati idonei;

3) la deroga dovesse essere subordinata al parere favorevole del comandante del por-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

to, parere con il quale fosse confermata la esistenza di condizioni di particolare necessità e l'assenza di particolari motivi ostativi ai fini della sicurezza della navigazione;

4) la deroga si riferisse soltanto alle navi da carico e da pesca con esclusione di quelle addette al trasporto di passeggeri.

Quest'ultima deroga, nella sua ristretta eccezione, finiva per operare una ingiusta discriminazione nei confronti di un genere di navigazione, quella effettuata a scopi prevalentemente turistici da motobarche moventesi lungo la costa ed in condizioni assicurate favorevoli, la quale da un lato è già sottoposta a complesse garanzie in materia di sicurezza della navigazione, dall'altro risulta particolarmente esposta, per la regolarità di effettuazione dei relativi servizi, alle vicende connesse alla ricorrente difficoltà di reperire personale provvisto del titolo di meccanico navale di prima classe.

Di qui l'esigenza, ravvisata dai proponenti, di venire incontro alle aspettative di una categoria di piccoli armatori, i quali assicurano servizi di indiscutibile rilevanza turistica e sociale, estendendo, con il presente disegno di legge, alle loro navi, la possibilità di utilizzare, nella navigazione litoranea entro un miglio dalla costa, personale marittimo munito del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 317 del codice della navigazione, è inserito il seguente:

« Il Ministro della marina mercantile, in caso di accertata indisponibilità dei marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca e delle motobarche adibite al trasporto passeggeri che effettuino navigazione litoranea entro un miglio dalla costa, l'imbarco per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto ».

È abrogata la legge 9 giugno 1977, n. 333.